

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— VI LEGISLATURA ————

(N. 1712-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE PONTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259,
concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul
reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione

Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento al nostro esame si inserisce, come complementare, nel quadro generale delle misure adottate dal Governo nell'intento di invertire — nel breve periodo — l'attuale sfavorevole tendenza dell'economia italiana.

Indipendentemente dal giudizio sulle cause, la diagnosi sullo stato della nostra situazione è largamente convergente; l'evoluzione della nostra esposizione con l'estero unitamente all'espansione inflazionistica interna non danno spazio ad altre attese: occorre rastrellare subito dalla circolazione una massa di almeno 3.000 miliardi di lire. Ed una tale energica scrematura non può avvenire solo con manovre sul credito (o con altri eufemismi tesi ad arrestare la Zecca) ma necessariamente anche con la leva fiscale. Si aggiunga che il riassetto della nostra base monetaria ci è apertamente chiesto dal consenso internazionale al quale noi, giustamente, stiamo chiedendo solidarietà.

L'ampio coacervo dei decreti-legge presentati al Parlamento non autorizza il relatore di questo provvedimento ad allargare la panoramica delle valutazioni al contesto generale della manovra in corso. Del resto il recente dibattito sulla rinnovata fiducia al 5° Governo Rumor ha dato largo spazio ai problemi di politica economica; e le dichiarazioni dei Ministri responsabili, che hanno accompagnato la presentazione degli undici decreti-legge, offrono sufficienti elementi di giudizio per garantirsi che si tratta soprattutto di una risposta al contingente, essendo chiaro che il più resta da fare. A questa crisi — peraltro non solo italiana — si dovrà provvedere con ulteriori interventi, strutturali più che congiunturali, onde consentire alla nostra società di proseguire nell'auspicato sviluppo.

Ciò premesso, resta a noi di giudicare e, mi auguro, di approvare la conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259.

* * *

Il testo originario si compone di 12 articoli riguardanti 4 diverse manovre:

elevazione del prelievo sul reddito delle persone giuridiche;

adeguamento degli estimi catastali;
alleggerimento del prelievo sui redditi minori delle persone fisiche;

introduzione di un'imposta *una tantum* sulle case;
oltre ad accelerare al 1974 la già prevista anticipata riscossione degli acconti di imposta.

Sulla scia di un'esperienza che ormai si sta consolidando in tradizione, la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto anche questa volta di accogliere la decretazione come un messaggio di urgenza (più che un testo vincolante) inviato dall'esecutivo al legislativo in un momento di particolare gravità; e dopo matura riflessione ha apportato al decreto — spesso all'unanimità, sempre con il consenso del Governo — alcuni significativi emendamenti.

Il più importante è senza dubbio lo stralcio degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 relativi all'imposta *una tantum* sulla casa. Senza negare validità alla proposta governativa, ed al di là degli avanzati dubbi circa la legittimità costituzionale della procedura (da nessuno negata per il resto), la Commissione ha ritenuto — all'unanimità — che fosse meglio affidare l'esame di una tale complessa materia ad un disegno di legge, da esaminare al riparo delle preoccupazioni di una decretazione d'urgenza.

Tale decisione è stata altresì confortata dalla considerazione che il pagamento della imposta era previsto per il 31 dicembre, data sufficientemente lontana per dar spazio ad un normale *iter* legislativo; tanto più che il relativo disegno di legge è già stato presentato a firma degli onorevoli Bartolomei, Zuccalà, Ariosto e Mazzei (stampato n. 1749).

Ciononpertanto il decreto-legge n. 259 resta un decreto importante, anche se il suo significato fiscale assume, per l'erario, piuttosto la qualifica di decreto a scarico che non a carico del contribuente.

Articolo 1. — L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche — già elevata dal 25 al 30 per cento nella formulazione iniziale — viene ulteriormente accresciuta al 35 per cento, con l'esplicita indicazione che si tratta di un aggravio limitato nel tempo.

La decisione è psicologicamente comprensibile, politicamente forse necessaria, economicamente certo discutibile.

Se non v'è dubbio che, in un contesto di terapia d'urto, il chiedere un aggravio di imposta del 40 per cento sulle società ha un suo significato, del pari non v'è dubbio che siamo in un momento di crescenti difficoltà nell'equilibrio fra costi e ricavi, soprattutto per le imprese minori, che tanto contano nel nostro sistema. Infatti l'apparato produttivo sta risentendo più di ogni altra componente sociale gli effetti della stretta creditizia ed è legittimo chiedersi quali risultati avrà sulla redditività, e quindi sull'occupazione, un carico fiscale del genere.

Se questa manovra tributaria non viene ben spiegata, ben capita, e soprattutto se non viene garantito e mantenuto il carattere di straordinarietà, si scardinerebbe la riforma tributaria, che aveva posto fra i suoi obiettivi fondamentali:

a) un rinnovato rigore nell'accertamento dei redditi;

b) la necessità di perseguire non indirettamente le fonti di reddito, ma direttamente e progressivamente gli utilizzatori finali del reddito stesso;

c) la conseguente riduzione delle aliquote, da tutti dichiarate prima vessatorie e sollecitatrici di evasione.

Proprio in rispetto al punto b) — e non per astratta simmetria con il trattamento delle persone giuridiche — la Commissione ha ritenuto di proporre un ritocco alle aliquote delle fasce superiori dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. E questo ancorchè il fenomeno della svalutazione abbia già di fatto inasprito tutto questo comparto, facendo crescere i valori nominali dell'entrata (e quindi la tassazione progressiva) senza la contropartita di una maggior disponibilità di beni. Sulla congruità di questa decisione, il relatore si rimette all'Assemblea.

Articolo 2. — Propone di adeguare meglio alla realtà, con un'altra rivalutazione automatica, i valori catastali attualmente in vigore. La Commissione ha ritenuto di condi-

videre il giudizio del Governo, e non può che auspicare un sollecito aggiornamento di tutto il catasto italiano.

Articolo 3. — Si interviene, a pochi mesi di distanza, su un provvedimento che già anticipava al 1974 la raccolta dei 2/3 degli acconti di imposta, di cui si vuole incassare subito anche il rimanente terzo. Sulla materia si hanno dunque tre provvedimenti: il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, sul quale interviene il recentissimo decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 20 aprile 1974 che modifichiamo con questo. Annibale è così alle porte? La decisione non è stata lodata, ma essendo già in moto si è ritenuto di ratificarla.

Articolo 4. — Nella stesura iniziale prevedeva ad uno sgravio fiscale dei soli redditi di lavoro dipendente al disotto dei 4 milioni annui, mediante una « detrazione ulteriore » di 36.000 lire. La norma, apprezzabile nell'intenzione, è persa tuttavia — e sembra tutt'ora — meritevole di ulteriori se non immediati approfondimenti.

Nella sostanza si tratta di trovare una soluzione a tre questioni:

- quella dello sgravio dei redditi minori;
- quella della valutazione dei redditi di lavoro dipendente;
- quella dell'imposizione sul reddito familiare.

Problema non facile, già largamente discusso in occasione della riforma tributaria ed oggi evidenziato dal fenomeno inflazionistico, che fa crescere sui meno abbienti la doppia pressione del caro-vita e del costo-fisco.

Dal punto di vista tributario, le possibili soluzioni nell'ambito del nuovo sistema sono fondamentalmente tre:

1) far scorrere in alto l'intera scala della progressività, magari decapitando la pressione iniziale sull'imponibile con l'inserimento di una o due nuove aliquote ridotte;

2) aumentare l'entità delle detrazioni di base (quota esente, eccetera);

3) elevare le detrazioni per carico di famiglia.

Nessuna delle tre soluzioni è preclusiva alle altre; e ciascuna può essere flessibilmente utilizzata in concorso con tutte.

L'articolo 4 introduce nel sistema una nuova detrazione base di 36.000 lire, condizionata da due limiti: per i soli redditi da lavoro dipendente e solo per quelli inferiori a 4 milioni annui; il tutto al fine di evitare l'onere di uno sgravio troppo esteso.

La preoccupazione è forse eccessiva e non scevra di inconvenienti. Infatti l'accentuata progressività delle aliquote (esaltata dall'inflazione e dal fatto che le detrazioni oggi non si applicano più sull'imponibile, ma sull'imposta) annulla rapidamente il vantaggio delle facilitazioni iniziali. Confrontando i dati delle colonne (f), (i), (n) dell'allegata tabella A, si constata che l'aliquota media virtuale, mentre presenta scarti notevoli sulla fascia iniziale (dal 10 per cento al 5,8 per cento sino al 4 per cento sul reddito di 2 milioni) è praticamente ripianata sui 7 milioni (dal 16,4 per cento al 14,7 per cento). Tenuto conto che la svalutazione ha funzionato per tutti, non sarebbe stato impossibile studiare un congegno misto, che evitasse di introdurre nuovi parametri nel calcolo dell'imposta e consentisse un'automatica soluzione sia del problema dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi oltre quello del carico di famiglia.

Inoltre l'espedito di porre un franco all'imponibile rompe il gradiente della progressività con la prevedibile conseguenza di incentivare il salario nero ai limiti dei 4 milioni.

La Commissione ha ritenuto di dover ovviare almeno alle due ricordate lacune, e propone all'Aula due emendamenti.

Uno è relativo ai redditi minori di impresa (ambulanti, artigiani, eccetera), peraltro già parificati al lavoro dipendente dall'attuale regolamentazione.

L'altro riguarda il coacervo dei redditi marito-moglie, che viene elevato a 5 milioni quando si tratta di solo lavoro dipenden-

te. Naturalmente il problema di una più equa valutazione dei redditi familiari e di una conseguente perequazione del coacervo in generale rimane insoluto; e se oggi, per motivi di bilancio, non si può fare di più, non v'è dubbio che questo è il primo problema da risolvere domani, anche sotto il profilo tributario.

Onorevoli senatori, in un contesto economico da tutti definito difficile il Governo ha proposto al Paese un ampio ventaglio di misure fiscali che il Parlamento sta esaminando.

Purtroppo la recentissima entrata in funzione della riforma tributaria non consente di avere una serie storica, anche brevissima, del gettito dei tributi sui quali operiamo; le nuove imposte indirette sono entrate in vigore lo scorso anno, e quelle dirette col gennaio di quest'anno. Questa è una grossa difficoltà tecnica, poichè manca la possibilità di avere un modello di simulazione per decisioni alternative.

D'altra parte si poteva aspettare?

La stretta fiscale era una soluzione inevitabile.

Siamo di fronte ad una amara realtà, che ci impone sacrifici oggi per evitarne dei peggiori domani, sia in termini economici che politici.

Le terapie d'urto sono raramente piacevoli, e se la risposta alla crisi è intuitivamente semplice (bisogna che tutti facciano il loro dovere) diventa poi arduo valutare in concreto quale è il dovere proprio a ciascuno.

Al relatore sembra che, con gli emendamenti proposti, il decreto-legge sottoposto al vostro esame sia perequato e coerente con gli obiettivi proposti; esso è il frutto di un lavoro comune fra Governo e Commissione e si inquadra correttamente nella generale manovra di politica economica che ha ispirato l'insieme dei provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento.

Per tali motivi se ne raccomanda la sollecita approvazione.

DE PONTI, *relatore*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

An- no (mi- lioni)	Reddito imponibile		Imposta ass.		Aliquota virt. assoluta (f)	Deduz. comuni (g)	Imposta reale (h)	Aliquota media virt. (i)	Scarto (j)	Gra- diente % (k)	Deduz. coupage (l)	Imposta (m)	Aliquota media virt. (n)	Scarto (f/m)	Gra- diente % (o)
	13 mesi (migliaia)	(a)	parziale (d)	com- pless. (e)											
2	(154)	10	—	200	10	34	116	5,8	72	—	36	80	4	250	—
3	(230)	13	130	330	11	84	246	8,2	35	42	36	210	7	57	75
4	(306)	16	160	490	12,2	84	406	10,1	20	22	36	370	9,2	32	33
5	(382)	19	190	680	13,6	84	596	12	13	18	36	560	11,3	21	32
6	(460)	22	220	900	15	84	816	13,6	11	13	36	780	13	15	16
7	(538)	25	250	1.150	16,4	84	1.066	15,3	7	12	36	1.030	14,7	11	12
2	<i>Ipotesi del DDL</i>														
3	Ulteriore detrazione di lire 36.000 annue per la fascia sino a 4 milioni														
4		10			10	120	80	4	250	—	36	44	2,2	450	—
5		11			11	120	210	7	57	75	36	174	5,8	90	260
		12,2			12,2	120	370	9,2	32	33	36	334	8,4	45	46
		13,6			13,6	84	596	12	13	30	36	560	11,3	21	33

N.B. — Le aliquote medie virtuali sono calcolate sui valori iniziali di ogni fascia.

TABELLA B

EFFETTI DEL CUMULO REDDITI MARITO/MOGLIE

I. — *Situazione attuale — cumulo generale a 4 milioni*

stipendio mensile	L. 220.000 + 13 mensilità	L. 130.000 + 13 mensilità
	L. 2.860.000	L. 1.690.000
ritenute INPS 7,30 %	» 208.780	» 123.370
imponibile I.R.P.F.	L. 2.651.220	L. 1.566.630

CALCOLO IMPOSTA

2.000.000 al 10 %	L. 200.000	1.566.630 al 10 %	L. 156.663
651.220 al 13 %	L. 84.660		
Imposta assoluta	L. 284.660		L. 156.663

Detrazioni annue

— 36.000 quota esente			
— 36.000 moglie a carico			
— 36.000 spese produzione		— 36.000	
— 12.000 oneri forfettari		— 12.000	
	L. 120.000		L. 48.000
	L. 164.660 (A)		L. 108.663 (B)

CUMULO

Reddito marito	L. 2.651.220
Reddito moglie	» 1.566.630
Totale	L. 4.217.850
2.000.000 al 10 %	» 200.000
1.000.000 al 13 %	» 130.000
1.000.000 al 16 %	» 160.000
217.850 al 19 %	» 41.393

Imposta assoluta	L. 531.393	— totale detrazioni 168.000 =	L. 363.393
		(120.000 + 48.000)	
		— imposta già pagata (A+B)	» 273.323
		Differenza a conguaglio	L. 90.070

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

EFFETTI DEL CUMULO REDDITI MARITO/MOGLIE

II. — *Situazione prevista dal decreto-legge n. 259 del 6 luglio 1974*
Il cumulo per redditi di solo lavoro dipendente sale a 5 milioni

stipendio mensile	L. 265.000 + 13 mensilità	L. 160.000 + 13 mensilità
imponibile I.R.P.F.	L. 3.193.515	L. 1.928.160
	<hr/>	<hr/>
Totale imposta assoluta	L. 361.000	L. 193.000

Detrazioni annue

— 36.000 quota esente			
— 36.000 moglie a carico			
— 36.000 spese produzione		— 36.000	
— 12.000 oneri forfettari		— 12.000	
		<hr/>	
120.000		— 48.000	
36.000 ulteriore detrazione		— 36.000	
		<hr/>	
156.000	L. 156.000	— 84.000	84.000
	<hr/>		<hr/>
Totale imposta reale singola	L. 205.000		L. 109.000
	<hr/>		<hr/>

I due redditi pagano complessivamente la somma di L. 314.000 (D).

CUMULO

Reddito marito	L. 3.193.515
Reddito moglie	» 1.928.160
	<hr/>
Totale	L. 5.121.675
Imposta assoluta	L. 707.000

I redditi in cumulo non possono usufruire della « detrazione ulteriore » di Lire 36.000 a testa, per cui l'imposta reale sarà:

	L. 707.000
meno le detrazioni base (120.000 + 48.000)	» 168.000
	<hr/>

Imposta dovuta L. 539.000

con un aggravio, rispetto a (D) di Lire 125.000.

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

25 luglio 1974

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

BARRA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

23 luglio 1974

Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concerne alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e prevede un prelievo fiscale straordinario a carico dei proprietari di case di abitazione, ivi comprese quelle destinate ad uffici e studi privati.

Su di esso la 5ª Commissione esprime parere favorevole, a maggioranza. Senonchè, in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle opposizioni sulla seconda parte del provvedimento, la 5ª Commissione unanimemente ritiene che il problema posto in questa sede, come già nella 6ª Commissione, debba essere risolto, pur se intanto decide di esprimere il richiesto parere.

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito, il previsto aumento dell'aliquota per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a poca distanza dall'entrata in vigore della riforma tributaria, appare per la maggioranza giustificato solo dalla esigenza straordinaria di prelievo. Essa maggioranza si augura, pertanto, che con il ristabilirsi della situazione, si possa ripristinare la normale aliquota prevista dalla legge delega di riforma tributaria. E ciò anche per quanto prevede l'articolo 2 relativamente ai redditi dominicali dei terreni e dei fabbricati. Sempre in merito all'articolo 2 la Commissione ha auspicato l'aggiornamento del catasto. E ciò unanimemente.

Per quanto concerne l'articolo 3 la Commissione si dichiara ad esso favorevole, pur nella contrarietà al provvedimento ribadita dai singoli gruppi di opposizione.

In merito all'articolo 4, approfonditamente contestato dalle opposizioni, ed in particolare da quella comunista per la sua insufficienza, la maggioranza ne approva lo spirito informatore e le misure proposte, pur

non escludendo eventuali emendamenti migliorativi.

In merito alla seconda parte del provvedimento, relativa alle case di abitazione, per tale particolare imposizione straordinaria, la maggioranza ritiene che esso si inserisca, con carattere di complementarietà, nel quadro delle misure adottate ed intese anche a ridurre i consumi privati attraverso il contenimento della liquidità.

Infatti, per la maggioranza, il criterio cui il provvedimento risulta *ad hoc* ispirato è quello di far partecipare allo sforzo contributivo richiesto alla collettività, con una specifica forma impositiva, la pura rendita edilizia, che dall'aumento del livello dei prezzi ha tratto e trae vantaggi; escludendo gli immobili che hanno carattere strumentale all'esercizio di imprese.

Sempre per la maggioranza il prelievo fiscale viene poi articolato con criteri sufficientemente selettivi, allo scopo di non gravare su quelle categorie di proprietari di immobili che, per condizioni soggettive ed oggettive, risultino meritevoli di una speciale considerazione. Trattasi di quei proprietari che per le modeste dimensioni delle case da essi abitate, adeguate al loro nucleo familiare, rivelano una assai ridotta capacità contributiva e di altri che, locatori di immobili a fitto bloccato da parecchio tempo, già subiscono per motivi sociali una sensibile decurtazione dei loro redditi.

Rilevato altresì che nella normativa è prevista la completa esenzione per gli alloggi di cooperative e di edilizia sovvenzionata in genere, per non colpire una categoria di proprietari di case di carattere popolare, rappresentati da lavoratori con modesti redditi, cui è rivolta la edilizia sovvenzionata, la maggioranza ritiene però che in sede di me-

rito il problema potrà essere opportunamente approfondito e *ad hoc* specificato.

La Commissione, a larga maggioranza, ritiene ancora che, ove ciò non appaia evidente, andrà chiarito che il provvedimento non può comprendere le abitazioni di lavoratori residenti all'estero, o quelli rurali non abitate attualmente da contadini trasferitisi in centri urbani. La 5ª Commissione, sempre a larga maggioranza, suggerisce altresì alla Commissione di merito l'opportunità di specificare e di differenziare, ai fini impositivi, tra le abitazioni ubicate in centri economicamente depressi e quelle in centri economicamente sviluppati nonchè tra i diversi redditi che esse assicurano ai proprietari. Sembra inoltre poco realistico contare di fatto sullo spontaneo pagamento dell'imposta specie da parte di quei contribuenti che si ritengono ingiustamente colpiti dalla stessa.

Le opposizioni hanno quindi motivato la loro contrarietà anche per la seconda parte del provvedimento.

In particolare, il gruppo del PCI, pur ammettendo come nella presente congiuntura sia giustificabile una imposta straordinaria sulle abitazioni e sulle aree fabbricabili, propone lo stralcio di tutti gli articoli del decreto-legge che si riferiscono all'argomento

per farne oggetto di una legge ordinaria che, bene strutturata, possa dare all'erario una maggiore entrata sicuramente accertabile.

L'opposizione liberale si dichiara contraria all'insieme del provvedimento che associa misure eterogenee senza alcun gettito apprezzabile e non risponde ai fini antinflazionistici che si intendono perseguire, nonchè alle singole misure del provvedimento.

L'opposizione MSI-DN, contraria a tutto il provvedimento, in particolare per l'*una tantum* sulle abitazioni, ne propone lo stralcio, non reputandola suscettibile di proficuo perfezionamento.

La maggioranza, invece, attraverso l'esame del provvedimento e delle sue linee essenziali, ritiene di dividerne i criteri ispiratori di politica economica e fiscale e, salvo l'esame tecnico di eventuali possibili modifiche migliorative, di fornire su di esso un parere favorevole di massima.

Vi è peraltro da richiamare l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che il Governo non è stato in grado di fornire precise indicazioni in ordine all'entità del gettito dell'imposta *una tantum* sulle abitazioni.

CARON

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, in materia di modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito

Articolo unico.

Il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, concernente alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e una imposizione straordinaria sulle case di abitazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per cento e all'8,75 per cento.

I soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.

Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è applicata sugli imponibili ragguagliati ad anno solare.

Per l'anno 1975 le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispon-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

denti agli scaglioni di reddito compresi tra lire 10 milioni e lire 14 milioni sono elevate del 5 per cento e quelle corrispondenti agli scaglioni di reddito successivi sono elevate del 10 per cento ».

All'articolo 4,

il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Se i redditi di lavoro dipendente che hanno beneficiato in sede di ritenuta alla fonte della detrazione di cui al comma precedente concorrono con altri redditi, compresi quelli imputabili al contribuente a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, alla formazione di un reddito complessivo lordo di ammontare superiore a lire 4 milioni annue, il diritto alla detrazione medesima viene meno ed il relativo recupero è effettuato dall'ufficio delle imposte sulla base della dichiarazione annuale dei redditi o dell'accertamento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per i redditi d'impresa indicati nel secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, quando sono state effettuate le detrazioni di imposta di cui al primo comma dello stesso articolo 16 e semprechè il reddito complessivo lordo del soggetto passivo d'imposta, comprensivo dei redditi a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del suddetto decreto, non superi lire 4 milioni annue.

Il diritto alla detrazione di cui al primo comma è mantenuto qualora il reddito complessivo lordo del contribuente sia costituito soltanto da redditi di lavoro dipendente propri e della moglie per un ammontare complessivo annuo non superiore a lire 5 milioni.

La detrazione di cui al primo comma non spetta comunque per più di una volta nei riguardi di ciascuna persona ».

Gli articoli dal 5 all'11 sono soppressi.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 9 luglio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e di stabilire una imposizione straordinaria sulle case di abitazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 9 per cento e al 7,50 per cento. I soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti ad eseguire il versamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote entro il 31 luglio 1974.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per cento e all'8,75 per cento.

I soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.

Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è applicata sugli imponibili ragguagliati ad anno solare.

Per l'anno 1975 le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti agli scaglioni di reddito compresi tra lire dieci milioni e lire quattordici milioni sono elevate del 5 per cento e quelle corrispondenti agli scaglioni di reddito successivi sono elevate del 10 per cento.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per ciascuno dei periodi d'imposta 1974 e 1975 la determinazione dei redditi dominicali dei terreni è effettuata moltiplicando per quarantotto i redditi iscritti in catasto, ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Agli stessi fini i redditi imponibili dei fabbricati sono determinati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1973 con decreto ministeriale 10 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 ottobre 1973, maggiorati del cinquanta per cento.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 100-*quinquies* aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1974, n. 116, è sostituito dal seguente:

« Gli acconti d'imposta di cui all'articolo 100-*bis* sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'articolo 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

Art. 4.

Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di importo annuo non superiore a lire 4 milioni, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, è concessa una detrazione ulteriore di lire 36.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione sarà computata per l'anno 1974 in sede di conguaglio da effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione medesima trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Se i redditi di lavoro dipendente che hanno beneficiato in sede di ritenuta alla fonte della detrazione di cui al comma precedente concorrono alla formazione di un reddito complessivo lordo, comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di ammontare superiore a lire 4 milioni annue, il diritto alla detrazione medesima viene meno e il relativo recupero è effettuato dall'ufficio delle imposte sulla base della dichiarazione annuale dei redditi o dell'accertamento.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Se i redditi di lavoro dipendente che hanno beneficiato in sede di ritenuta alla fonte della detrazione di cui al comma precedente concorrono con altri redditi, compresi quelli imputabili al contribuente a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, alla formazione di un reddito complessivo lordo di ammontare superiore a lire 4 milioni annue, il diritto alla detrazione medesima viene meno ed il relativo recupero è effettuato dall'ufficio delle imposte sulla base della dichiarazione annuale dei redditi o dell'accertamento.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

Le persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quelli indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano proprietari di case di abitazione, comprese quelle adibite a studi privati ed uffici, sono tenuti una volta tanto al pagamento di un'imposta straordinaria commisurata al numero dei vani catastali.

Per gli immobili di cui al comma precedente, non censiti in catasto, la consistenza in vani si determina sommando ai vani principali, ivi compresa la cucina, i vani accessori e computando questi ultimi in ragione di un terzo del loro numero.

Non sono soggette al contributo le unità immobiliari ad uso di alloggi collettivi di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, nè le costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 6.

L'imposta straordinaria è stabilita nella misura di lire ottomila per vano, ridotta a lire tremila per le case di abitazione soggette al regime vincolistico delle locazioni alla data del 1° dicembre 1969.

Per la casa di abitazione del proprietario nel comune di residenza anagrafica l'imposta si applica nella misura di lire cinquemila a vano, e limitatamente ad ogni vano eccedente il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

La misura dell'imposta è elevata a lire ventimila a vano per le case di abitazione a disposizione del proprietario ubicate in comuni diversi da quello di residenza del proprietario medesimo, classificati stazioni di cura, soggiorno o turismo ovvero con popolazione superiore a un milione di abitanti. La maggiorazione non si applica nei confronti dei soggetti che siano proprietari di una sola casa di abitazione.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per i redditi d'impresa indicati nel secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, quando sono state effettuate le detrazioni di imposta di cui al primo comma dello stesso articolo 16 e semprechè il reddito complessivo lordo del soggetto passivo d'imposta, comprensivo dei redditi a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del suddetto decreto, non superi lire 4 milioni annue.

Il reddito alla detrazione di cui al primo comma è mantenuto qualora il reddito complessivo lordo del contribuente sia costituito soltanto da redditi di lavoro dipendente propri e della moglie per un ammontare complessivo annuo non superiore a lire 5 milioni.

La detrazione di cui al primo comma non spetta comunque per più di una volta nei riguardi di ciascuna persona.

Art. 5.

Soppresso.

Art. 6.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La misura dell'imposta è elevata a lire cinquantamila a vano per le case di abitazione classificabili di lusso a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 7.

L'imposta straordinaria prevista dal presente decreto non è dovuta per gli immobili di proprietà:

- a) dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
- b) dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali;
- c) dei sindacati dei lavoratori, dipendenti o autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) degli enti pubblici, fondazioni ed enti morali legalmente riconosciuti per uno scopo specifico di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o per altri specifici scopi di pubblica utilità;
- e) degli enti di culto, degli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e degli ordini religiosi, limitatamente agli immobili non locati;
- f) della GESCAL, dell'INCIS, degli istituti autonomi case popolari e degli altri enti ed istituti di cui all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle cooperative edilizie e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci aventi i requisiti necessari per diventare assegnatari di alloggi a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.

L'imposta non è dovuta inoltre per le case di abitazione di tipo popolare costruite con il concorso o contributo dello Stato delle quali alla data del presente decreto sia proprietario l'originario assegnatario.

Art. 8.

L'imposta straordinaria deve essere versata entro il 31 dicembre 1974 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Il versamento può essere effettuato anche mediante conto corrente postale con indicazione della causale « imposta straordinaria sulle case di abitazione » e del capitolo di bilancio che verrà istituito a norma del successivo articolo 11.

In caso di mancato o insufficiente versamento le somme non versate sono iscritte in ruoli speciali e riscosse con le norme previste per la riscossione delle imposte sui redditi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la soprattassa in misura pari alla somma non versata.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 7.

Soppresso.

Art. 8.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 9.

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta straordinaria in base al presente decreto devono presentare, contestualmente alla prima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, successiva al 31 dicembre 1974, apposita dichiarazione contenente gli elementi che sono serviti per la liquidazione del tributo, su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare all'ufficio delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale la dichiarazione di cui al primo comma entro il 31 marzo 1975.

I proprietari di case di abitazione i cui redditi si cumulano, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con quelli dei soggetti passivi di tale imposta, devono presentare la dichiarazione di cui al primo comma unitamente alla dichiarazione dei redditi dei predetti soggetti.

Alla dichiarazione prescritta dal presente articolo devono essere allegate le attestazioni comprovanti il versamento dell'imposta.

In caso di omissione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila.

In caso di incompletezza o infedeltà della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila.

Art. 10.

Per il controllo delle dichiarazioni presentate e per l'eventuale rettifica o accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'imposta straordinaria prevista dal presente decreto non è deducibile ai fini della determinazione delle imposte sul reddito.

Art. 11.

Le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato e dovranno affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 9.

Soppresso.

Art. 10.

Soppresso.

Art. 11.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI —
COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico.